



COMUNE DI LISCATE

(Provincia di Milano)



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 19.07.2011**

COPIA

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.

L'Anno duemilaundici addì diciannove del mese di luglio, nella consueta sala delle adunanze e con le consuete formalità è stata convocata la Giunta Comunale.

La Giunta Comunale inizia i propri lavori alle ore 19.15 circa.

Accertate le presenze, risultano:

Alberto Fulgione
Laura Carla Galimberti
Giorgio Bigi
Lorenzo Fucci
Filippo Girolamo
Giuseppe Imbrosciano
Emilio Minerva

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Pres.
P
A
P
P
P
P
P
6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Angela Lorella Di Gioia.

Il Presidente della seduta, Alberto Fulgione, constatata la validità del numero legale, pone in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Alberto Fulgione

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data **10.08.2011**, per rimanervi pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall'art. 124 – I comma – del D. L.gs. 18/08/2000, N. 267.
- Viene comunicata con lettera in data **10.08.2011** ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D. L.gs. 18/08/2000, N. 267).

Liscate, **10.08.2011**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Liscate, li 10.08.2011

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angela Lorella Di Gioia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Certifico, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. L.gs. 18/08/2000, che questa deliberazione:

[] non è immediatamente eseguibile

[] è divenuta eseguibile avendo la Giunta Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità dell'atto.

Liscate, **10.08.2011**

Il Segretario Comunale
Dott. Angela Lorella Di Gioia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma III e IV, del D. L.gs. 18 agosto 2000, N. 267, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

Liscate,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia

Registro pubblicazione N.in data **10.08.2011**

Pubblicazione dal **10.08.2011** al **25.08.2011**

Liscate, **10.08.2011**

Il Messo Comunale
F.to Angelo Calini



Comune di Liscate

(Provincia di Milano)



Proposta n. 78 del 13.07.2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.

IL DIRETTORE GENERALE/ PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Premesso:

- che con atto del C.C. N. 8 in data 19.01.2010, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 ed il bilancio pluriennale 2010/2012;
- che il Sindaco, con proprio decreto n. 10584 in data 24.11.2009 ha nominato la Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia Direttore Generale del Comune di Liscate;

Considerato che a tutt'oggi, a seguito dell'incontro tenutosi in data odierna e dopo le lunghe trattative che si sono svolte nei tavoli ufficiali, non si è giunti alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente non dirigente del Comune di Liscate relative all'anno 2010;

Visto il tempo ormai trascorso e valutata l'impossibilità, a breve, di addivenire ad una soluzione di incontro tra le parti, anche in relazione alle norme ed alle interpretazioni delle stesse sopraggiunte e in continua evoluzione che, oggi, impediscono alla Parte Pubblica di sottoscrivere clausole di accordi che, invece, nell'anno 2010 avrebbero potuto ancora essere sottoscritte ed avrebbero sottoscritte;

Esaminata la relazione presentata in data odierna dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e sottoscritta collegialmente da parte di tutti i suoi membri, dalla quale si evince la necessità di applicare l'art. 54 comma 3-ter del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 che stabilisce che *"qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis."*, soprattutto al fine di non peggiorare ulteriormente la situazione in danno ai lavoratori del Comune di Liscate, a seguito dell'applicazione di nuove ed ulteriori disposizioni di legge o giurisprudenziali che potrebbero ancora subentrare nel tempo ed in un futuro non tanto lontano, a seguito di una valutazione del quadro sociale ed economico di riferimento.

In particolare, la presente richiesta è finalizzata a potere:

- senz'altro sbloccare, mediante liquidazione a saldo, degli istituti contrattuali già definitivamente quantificati per l'anno 2010 e che non sono stati oggetto di alcuna discussione in sede di trattativa, quali: il compenso al Messo comunale per le notifiche di altri Enti, il maneggio denaro, il compenso ICI, Istat e Cee, il compenso dei Responsabili Anagrafe e Tributi, il compenso del fondo Merloni;
- procedere alla valutazione dei dipendenti secondo le schede di valutazione ricevute dai medesimi nell'anno 2010, senza applicare né gli istituti delle progressioni economiche richieste, né l'istituto della lettera "F" e senza procedere alla liquidazione della produttività, né del compenso SUAP di cui all'art. 15 comma V, e senza procedere alla materiale attivazione della previdenza integrativa destinata al personale della Polizia Locale, trattandosi di provvedimento adottato in via provvisoria;

Richiamato quindi il CCNL vigente, il D. lgs. 27.10.2009 n. 150, il D. Lgs. 165/2001, il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 267/2000;

Propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

Per tutte le motivazione descritte in narrative e che si intendono qui integralmente trascritte, e, con riferimento alla relazione prodotta in data 12.07.2011 dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica che viene allegata al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, si richiede:

1)- l'autorizzazione all'applicazione dell'art. 54 comma 3-ter del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 che stabilisce che *“qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis.”*, soprattutto al fine di non peggiorare ulteriormente la situazione in danno ai lavoratori del Comune di Liscate, a seguito dell'applicazione di nuove ed ulteriori disposizioni di legge o giurisprudenziali che potrebbero ancora subentrare nel tempo ed in un futuro non tanto lontano, a seguito di una valutazione del quadro sociale ed economico di riferimento.

2)- di procedere quindi:

- a sbloccare, mediante liquidazione a saldo, degli istituti contrattuali già definitivamente quantificati per l'anno 2010 e che non sono stati oggetto di alcuna discussione in sede di trattativa, quali: il compenso al Messo comunale per le notifiche di altri Enti, il maneggio denaro, il compenso ICI, Istat e Cee, il compenso dei Responsabili Anagrafe e Tributi, il compenso del fondo Merloni;
- procedere alla valutazione dei dipendenti secondo le schede di valutazione ricevute dai medesimi nell'anno 2010, senza applicare né gli istituti delle progressioni economiche richieste, né l'istituto della lettera “F” e senza procedere alla liquidazione della produttività, né del compenso SUAP di cui all'art. 15 comma V, e senza procedere alla materiale attivazione della previdenza integrativa destinata al personale della Polizia Locale, trattandosi di provvedimento adottato in via provvisoria;
- al congelamento della somma di euro 6.137,41 corrispondente all'integrazione dell'1% delle risorse variabili dell'anno 2009 effettuata in applicazione dell'art. 4 comma 2 del CCNL 2009 in quanto liquidate effettivamente in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 78 del 31.05.2010, in applicazione dell'art. 9 comma 4 che ha posto il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% facendo salve quindi solo le quote effettivamente liquidate con mandato di pagamento emesso in data anteriori all'entrata in vigore di tale norma.

3)- di dare atto che gli atti adottati in modo unilaterale, come disposto dal citato art. 54 comma 3 Ter del D. Lgs. 150/2009, hanno carattere provvisorio ed i relativi emolumenti che saranno liquidati ai dipendenti dovranno essere assoggettati a conguaglio positivo o negativo in sede di applicazione definitiva degli accordi che saranno definitivamente sottoscritti tra le Parti relativamente all'anno 2010 e sono soggette alle procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis.

Si richiede altresì di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento di autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica
Dott.ssa ANGELA LORELLA DI GIOIA

Visto: IL SINDACO
Alberto FULGIONE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 IN DATA 19/07/2011

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 78 in data 13 luglio 2011, redatta dal Direttore Generale/Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, avente ad oggetto: **PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150;**

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, espressi nel documento allegato al presente atto e contraddistinto con il N. 1;

Ad unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 78 in data 13 luglio 2011 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad oggetto: **PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.**
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.

Al. n. 2



COMUNE di LISCATE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C./C.C. N. 54 DEL 19/7/11

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

Personale non dirigente: Utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente non dirigente. Autorizzazione all'applicazione dell'art. 54 comma 3- ter del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150.

si esprimono i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Liscate, li 13/6/2011



IL DIRETTORE GENERALE

Angela Lorella Di Gioia

(Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta in esame

Liscate, li 13/6/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Patrizia Brambilla

(Brambilla rag. Patrizia)





COMUNE di LISCATO

Allegato alle delibere
N. 54 del G.C.
in data 19/7/4

DICHIARAZIONE

Oggetto: ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse destinate alle politiche del personale

Con riferimento all'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente per l'anno 2010, di cui non si è ancora raggiunto un accordo, si ritiene doveroso evidenziare, nel merito, quanto segue:

La trattativa è stata lunga e alquanto complessa, soprattutto se messa in relazione al numero dei dipendenti dell'Ente ed alle risorse disponibili, e, durante il percorso, data anche la nota disponibilità della maggior parte dei lavoratori ad attivare politiche più solidaristiche che protezionistiche, ha presentato un quadro complessivo di situazioni che non ci è risultato totalmente comprensibile nelle motivazioni logiche.

In questo quadro d'insieme, ci siamo ritrovati spesso nella necessità di rimettere ordine alle questioni ed in primo luogo ci è apparso doveroso, pur con tutte le lamentele che i dipendenti hanno esternato, proseguire le trattative nel rispetto dei reciproci ruoli e nei tavoli ufficiali, malgrado gli attacchi diretti e personali che la parte sindacale riteniamo abbia volutamente, e con tanta fretta, indirizzato ai giornali.

Nel merito dell'oggetto del contendere, precisiamo quanto segue:

Non siamo mai stati favorevoli, come peraltro evidenziato sin dall'inizio della trattativa, alla realizzazione delle progressioni orizzontali e, in questo momento temporale, neppure all'applicazione dell'istituto dell'art. 17, comma 2 lettera "f" per le particolari responsabilità, per tutte le motivazioni che sono state più volte espresse e riportate nei verbali e conosciute dai lavoratori, ed in particolare perché le progressioni, al momento della richiesta e successivamente in Prefettura, sono state presentate come se i soldi che sarebbero stati usati nel 2010 sarebbero successivamente rientrati nelle disponibilità dell'anno 2011, a seguito della cessazione per pensionamento di due persone, e ciò, per un piccolo Comune come il nostro, equivale all' avere già identificato dei nomi. Inoltre, nello scenario futuro (anno 2011 in vigore della legge Brunetta) si ritenevano inopportune in quanto la quota "prevalente" (e non quella residuale) del salario accessorio dovrebbe essere destinata a premiare la performance individuale.

Per quanto attiene la lettera "f" invece, il mandato ricevuto sin dall'inizio da parte dell'Amministrazione Comunale è stato quello di lasciare libera scelta alla parte sindacale in un range di applicazione da zero fino ad un massimo del 40% dell'importo disponibile da concordare in sede di trattativa.



Dopo le note contestazioni ricevute, su insistenza del Sindaco a fare un'apertura che potesse sanare i conflitti, in Prefettura era stata da noi presentata una comunicazione nella quale si dimostrava disponibilità alla realizzazione di due progressioni economiche dal 1° ottobre 2010 con il vincolo però di sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31.12.2010 e ciò per motivi legati alla successiva entrata in vigore, a regime anche per gli Enti Locali dal 1° gennaio 2011, della citata legge Brunetta. Tale apertura, nel secondo incontro in Prefettura del giorno 16 dicembre 2010, era stata totalmente rigettata e respinta dalla Parte Sindacale, che *"allo scopo di dare maggiore valenza alla produttività"* richiedeva di abolire il turno dei vigili, la reperibilità e l'indennità di maneggio valori e ciò, riteniamo, in violazione dello stesso contratto collettivo di lavoro che garantisce ai lavoratori il pagamento delle prestazioni erogate nelle forme stabilite dal CCNL stesso.

La Prefettura di Milano, con nota del 23 dicembre 2010, prot. Comunale n. 12391 del 24.12.2010, concludeva la propria relazione dando atto che il tentativo di conciliazione era stato inutilmente esperito.

La Delegazione trattante di Parte Pubblica, in questa sede, anche alla luce dei chiarimenti e delle interpretazioni fino ad oggi ricevute, vuole quindi chiarire e dichiarare:

1)- l'impossibilità, nell'ormai secondo semestre dell'anno 2011, di attivare la procedura per la realizzazione di due progressioni orizzontali (che nel frattempo sono state modificate dalle iniziali due di categoria "C" a una di "B" e una di "C") con decorrenza dall'ottobre 2010, in assenza di un contratto definitivamente sottoscritto entro il 31.12.2010, sia perché i lavoratori non erano stati informati a tempo debito che la loro prestazione lavorativa avrebbe avuto anche questa finalità, sia perché, dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la legge Brunetta anche per la parte precedentemente non applicabile agli Enti Locali. La recente circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del M.E.F. conferma infatti l'interpretazione data a suo tempo dalla Parte Pubblica che chiedeva la sottoscrizione definitiva del contratto entro il 31.12.2010, affermando che *"sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010"*. Tra l'altro, prima di tale circolare, anche il precedente parere emesso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia, commentando analoga situazione in altro Comune, precisava che *"la disposizione non ha valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell'inquadramento successivo si siano verificati nell'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma"* e, tali presupposti dovevano fare riferimento appunto al contratto definitivamente sottoscritto entro il 31.12.2010.

2)- l'inopportunità dell'applicazione dell'istituto della lettera "f", sia per il clima venutosi a creare tra i lavoratori, di cui il Sindaco aveva ripetutamente sostenuto di aver dovuto in più occasioni raccogliergli il malcontento, peraltro confermato poi per iscritto nella lettera protocollata in data 7 giugno 2011 (n. prot. 6002) con la quale 14 lavoratori si sono dichiarati contrari all'applicazione di questo istituto, ed anche per l'assenza dei criteri che, come a suo tempo concordato tra le parti, avrebbero dovuto essere stabiliti nel tavolo tecnico di cui le RSU partecipanti hanno interrotto i lavori. Inoltre, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica manifesta il proprio disappunto, come peraltro sempre evidenziato, sull'obbligatorietà di individuazione di una posizione di lavoro per servizio che



sottopone a limitazioni e produce una non coerente applicazione dell'istituto - che è invece legato alla performance individuale - rispetto alla situazione reale.

3)- la necessità di procedere, senza alcun ulteriore dubbio al riguardo, al congelamento della somma di euro 6.137,41 corrispondente all'incremento della parte variabile del fondo 2009 operata in applicazione del disposto contrattuale, alla luce delle recenti interpretazioni dell'art. 9 comma 4 del D.L. 78/2010 ed in attesa, sia della sottoscrizione definitiva dell'accordo tra le parti, sia di eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo, trattandosi di materia in continua evoluzione.

La sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale così protratta nel tempo è poi sottoposta all'emissione di nuove disposizioni di legge che, in questo contesto politico-economico nazionale, manifestano sempre in modo molto chiaro la volontà del legislatore di interpretare in modo alquanto restrittivo qualsiasi disposizione afferente l'uso di risorse pubbliche destinate al trattamento economico del personale con l'unico obiettivo di ridurre la spesa.

L'assenza di un contratto definitivamente sottoscritto e dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a conclusione della procedura, ma più ancora la presenza di una Parte Sindacale particolarmente intransigente, fa intravedere oggi nuovi scenari e non vi è da escludere che si dovrà provvedere, in itinere, prima del sopraggiunto accordo definitivo, alla revisione, modifica o addirittura alla non applicazione degli istituti concordati in questa lunga trattativa (così come avvenuto per le progressioni orizzontali), con il sorgere di ulteriori e insanabili conflitti tra la Parte Pubblica e quella Sindacale.

Pertanto, ci pone l'obbligo di evidenziare che più il tempo trascorre, più aumentano i possibili rischi di non poter più addivenire alla sottoscrizione di un accordo secondo regole e intenti prefissati nell'anno 2010 e quindi, rappresentando la volontà più volte manifestata da parte dell'Amministrazione di risolvere i conflitti al fine di migliorare il clima lavorativo all'interno dell'Ente e per tutelare i lavoratori, si richiede l'applicazione dell'art. 54 comma 3-ter del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 che stabilisce che *"qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis."*

Come noto all'Amministrazione Comunale, la Delegazione di Parte Pubblica, consapevole della situazione oggettiva e del quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento, avrebbe preferito, sin dall'inizio, fare scelte più sicure e garantiste per i lavoratori del Comune di Liscate che, se fossero state condivise dalla parte sindacale e accolte anziché rigettate in Prefettura nel mese di dicembre 2010, per poi essere ripresentate, nella medesima sostanza dalla Parte Sindacale nei mesi successivi sottoforma di "apertura", avrebbero già da tempo portato all'archiviazione del procedimento.

La parte Pubblica è tuttora convinta della bontà delle proprie ragioni, della coerenza delle medesime con le disposizioni di legge e con gli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Comunale e rileva invece un atteggiamento dall'altra Parte fatto di pretestuosi principi, e di poca coerenza ed analisi del contesto storico e sociale di appartenenza di tutti




lavoratori pubblici italiani (compresi i lavoratori appartenenti alla Delegazione trattante di parte pubblica).

Auspichiamo per il futuro, che le trattative avvengano, per entrambi le parti, nel rispetto delle disposizioni di legge, a tutela non solo dei lavoratori beneficiari, ma anche dei lavoratori tenuti ad applicarle, tenendo altresì conto delle modifiche legislative introdotte, con legge, dal Ministro Brunetta sulle nuove competenze e sulla nuova gestione delle relazioni sindacali.

La Delegazione di Parte Pubblica:


IL PRESIDENTE

Dott. Angela Lorella Di Gioia



I COMPONENTI:

rag. Patrizia Brambilla




geom. Alberto Cavagna



Dott.ssa Maria Valeria Saita



Dott.ssa Caterina Livraghi



Liscate, 12 luglio 2011